



**COMUNE DI VIGNOLA**  
(PROVINCIA DI MODENA)

**REGOLAMENTO  
DEL MERCATINO  
DEL RIUSO**

Il presente regolamento (composto da n. 10 articoli) è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 6 del 26.1.2016, divenuta esecutiva in data 15.2.2016.

## **Art. 1 Disposizioni generali e riferimenti normativi**

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e lo svolgimento dei *mercatini del riuso*, che da ora saranno chiamati sinteticamente "mercatini".

2. Ai sensi dell'art 7- sexies della legge 13 del 27/02/2009 (Valorizzazione a fini ecologici del mercato dell'usato), in applicazione della deliberazione della Giunta regionale dell'Emilia Romagna n.151 del 10/02/2014 (Definizione del concetto di riuso e conseguente inapplicabilità al medesimo delle norme regionali in materia di commercio) e in riferimento alla legge regionale n. 19 del 23/07/2014 (Norme per la promozione e il sostegno dell'economia solidale), finalità del presente regolamento è di disciplinare il baratto, il dono, la vendita su aree pubbliche di oggetti usati di modico valore, altrimenti destinati alla dismissione o allo smaltimento

3. Considerato che, in base all'art. 4 della legge n. 19 del 23/07/2014 si afferma che "La Regione anche attraverso il coinvolgimento degli enti locali (...) adotta iniziative e individua strumenti orientati a promuovere e sostenere le prassi di Economia Solidale "anche nel settore della finanza etica, mutualistica e solidale (lettera e) "promuovendo la nascita, diffusione e utilizzo (...) di strumenti di scambio non monetario creati dal basso" (lettera e - 4)

4. Considerato che, come espresso dalla delibera della Giunta regionale 151/2014 le "definizioni di <mercato dell'usato> e <riutilizzo dei prodotti> sono le attività di cessione e di scambio di oggetti usati altrimenti destinati alla dismissione o allo smaltimento" e che "le norme regionali in materia di commercio su aree pubbliche e in sede fissa non si applicano a coloro che vendono oggetti propri, usati, altrimenti destinati alla dismissione o allo smaltimento"

## **Art. 2 Oggetto e finalità**

1. Scopo di questi mercatini non è il profitto, ma il favorire, a livello locale, lo scambio, il riutilizzo e il riciclo degli oggetti di consumo di uso quotidiano, diffondendo una cultura del recupero, evitando lo spreco di risorse in una precisa ottica di economia eco-sostenibile. Scopo non secondario è anche quello di stimolare e facilitare la conoscenza tra le persone del territorio e la solidarietà sociale nella comunità.

Il mercatino è l'occasione per dare nuova vita agli oggetti ancora in buono stato che non servono più e che si possono vendere/scambiare con altri oggetti.

2. Le formule possibili all'interno della logica del riutilizzo dei prodotti sono differenti e questo regolamento prevede:

- baratto non monetario di oggetti propri ed usati
- dono di oggetti propri ed usati
- vendita di oggetti propri ed usati, altrimenti destinati alla dismissione o allo smaltimento

3. Le formule individuate per il mercatino ovvero lo scambio non monetario, la vendita di oggetti e il dono, hanno lo scopo di:

- sensibilizzare i cittadini ad un consumo più consapevole e responsabile

- promuovere una trasformazione sociale finalizzata a una democratizzazione dell'economia
- promuovere la nascita, la diffusione e l'utilizzo di strumenti di scambio non monetari creati dal basso
- promuovere una cultura del riuso e del recupero
- gettare le basi di una nuova economia non più fondata sul puro consumismo "usa e getta" ma che rivede nel recupero e riutilizzo finalità di stampo educativo, culturale, sociale ed ambientale
- sensibilizzare ad un consumo consapevole
- ridurre i rifiuti e, di conseguenza, il loro impatto ambientale
- favorire occasioni di socializzazione per la comunità e possibilità di incontro tra i cittadini
- ricostruire relazioni di solidarietà e reciprocità tra i cittadini

### **Art. 3 Istituzione dei mercatini**

1. I mercatini possono svolgersi una tantum o con cadenza periodica.

Possono essere promossi da enti, associazioni o gruppi di cittadini.

Possono svilupparsi in maniera autonoma o nell'ambito di altri eventi/iniziative.

### **Art. 4 Organizzazione**

1. La richiesta di organizzazione del mercatino deve essere inoltrata in forma scritta, almeno 30 giorni prima rispetto alla data prescelta, al Comune di Vignola, presso l'Ufficio Democrazia e Partecipazione

La proposta deve contenere:

- i dati dell'organizzatore
- luogo di svolgimento
- periodicità
- giorno/i e orari
- caratteristiche del mercatino (scambio/vendita/baratto, se è prevista o meno una quota d'iscrizione...)
- fac-simile di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale l'organizzatore chiede ai partecipanti di dichiarare:
  1. di partecipare al mercatino come privato (persona fisica) o legale rappresentante di associazione regolarmente costituita. Il legale rappresentante che non partecipa direttamente deve indicare nell'atto sostitutivo di notorietà anche i nomi ed i dati anagrafici degli eventuali incaricati;
  2. di aver preso visione delle norme contenute nel presente regolamento e delle disposizioni previste nell'atto di istituzione della specifica manifestazione;
  3. che gli oggetti esposti o venduti in occasione del mercatino del riuso a cui partecipano sono propri, usati, altrimenti destinati alla dismissione o allo smaltimento
- altre informazioni utili all'Amministrazione comunale per valutare l'iniziativa (es: coinvolgimento di soggetti singoli o associati, organizzazione di manifestazioni collaterali, ...)

2. L'Amministrazione, sulla base delle indicazioni espresse al Comma precedente, si riserva di valutare l'ammissibilità della richiesta e, qualora non ci siano le condizioni per l'effettuazione, potrà esprimere, con atto motivato, un diniego.

3. Se la proposta viene accettata, l'organizzatore sarà il referente unico per l'Amministrazione, che declina ogni responsabilità in ambito giuridico, amministrativo e

fiscale in caso di verifiche e controlli da parte delle autorità competenti, anche relativamente al danneggiamento e smarrimento degli oggetti.

#### 4. L'organizzatore:

- pubblica in modo adeguato lo svolgimento e la finalità del mercatino
- predispone l'apposita modulistica di partecipazione
- provvede all'organizzazione e assegnazione degli spazi, salvaguardando le condizioni di sicurezza
- provvede al pagamento all'Amministrazione Comunale di quanto dovuto per tassa occupazione suolo pubblico ed ogni altro onere, tariffa e rimborso spese connessi alla gestione e al corretto funzionamento del mercatino, fatta salva la concessione di eventuali esenzioni
- assicura che i partecipanti rispettino l'area adibita alla manifestazione mantenendola pulita e riconsegnandola nello stato in cui è stata ricevuta
- garantisce il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento da parte di tutti i partecipanti. Qualora il partecipante non abbia le caratteristiche specificate nel presente regolamento, è facoltà dell'organizzatore fare chiudere immediatamente il banco.

5. Il mercatino non ha finalità di lucro. Nel caso in cui l'organizzatore preveda una quota di iscrizione, questa dovrà essere destinata esclusivamente alla realizzazione dell'iniziativa (es. promozione, stampa, volantaggio, eventuali spese di affitto dello spazio/suolo pubblico,...).

### **Art. 5 Modalità di partecipazione**

1. La partecipazione ai mercatini è riservata a privati cittadini e cittadine (persone fisiche maggiorenni o minorenni accompagnati da un adulto) o associazioni regolarmente costituite ai sensi di legge, che non esercitano attività commerciale e che scambiano o vendono, in modo occasionale, beni di proprietà usati altrimenti destinati alla dismissione o allo smaltimento.

2. Il soggetto ammesso a partecipare al mercatino del riuso deve essere presente per tutta la durata della manifestazione e non può essere sostituito, se non temporaneamente, da altri soggetti

3. Sono esclusi dalla partecipazione:

- le imprese iscritte al registro delle imprese della C.C.I.A.A.
- coloro che vendono le proprie opere d'arte nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo di cui all'art 4 comma 2 lettera h del D.Lgs. 114/1998
- coloro che espongono per la vendita articoli filatelici numismatici e mineralogici
- imprenditori agricoli ai sensi dell'art 2135 del cc, così come modificato dall'art 1, comma 1 del D.Lgs. 228/2001
- coloro che esercitano commercio su aree pubbliche in forma hobbistica come previsto dal D.Lgs. 114/98, nella L.R. 12/99 modificata dalla legge regionale 4/2013 e (nelle relative disposizioni attuative contenute nella deliberazione della Giunta Regionale n. 1368/99), nel D.Lgs. 59/2010, dai presenti criteri e dalle altre norme nazionali, regionali e comunali vigenti in materia, in quanto applicabili

### **Art. 6 Aree per lo svolgimento dei mercatini**

Nel valutare i progetti dei mercatini il Comune verifica che le aree proposte abbiano caratteristiche idonee (sufficiente illuminazione, accessibilità, sicurezza ...) e superficie adeguata in funzione del numero dei partecipanti previsti.

## **Art. 7 Ammissione degli oggetti**

1. Durante le iniziative è possibile vendere o scambiare solo oggetti usati e di valore contenuto. Gli oggetti dovranno essere puliti, in buono stato e funzionanti
2. E' vietato esporre/scambiare/vendere:
  - animali
  - prodotti alimentari
  - oggetti offensivi al buon costume e alla morale pubblica
  - oggetti di provenienza illecita
  - armi, materiali esplosivi e combustibili
  - metalli, pietre preziose, oggetti di antiquariato
  - articoli filatelici, numismatici e mineralogici
  - ulteriori beni la cui commercializzazione richiede il possesso di particolari requisiti soggettivi e autorizzazioni/licenze
  - oggetti nuovi (con il cartellino e/o confezionati) o di recente fabbricazione, anche artigianale

## **Art. 8 Eventi speciali**

In concomitanza dei mercatini potranno essere organizzati eventi speciali o laboratori creativi (ad esempio laboratori di riparazione) con lo scopo di sensibilizzare i partecipanti sulle pratiche virtuose di riciclo e recupero di materiali e oggetti di scarto

## **Art. 9 Sanzioni**

1. I mercati del riuso sono soggetti, oltre che all'attività di controllo da parte dell'organizzatore, al controllo dell'Amministrazione Comunale che la esercita a mezzo degli organi competenti
2. La violazione di quanto previsto dall'art. 4 commi 1 e 2 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi del comma 2 dell'art. 16 della legge 689/81 pari ad Euro 300,00; all'accertamento della presente sanzione consegue il divieto a carico dell'interessato di presentare una nuova richiesta nei due anni successivi;  
La violazione di quanto previsto dall'art. 4 commi 3 e 4 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 150.
2. La violazione di quanto previsto dall'art. 5 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 150.
3. La violazione di quanto previsto dall'art. 7 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 150. La presente sanzione si applica in concorso tra l'organizzatore e i partecipanti al mercatino.
4. Nel caso di violazione di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo l'organizzatore ha la facoltà di non accordare al trasgressore, per l'avvenire, la possibilità di partecipare alla manifestazione.
5. Al procedimento sanzionatorio si applicano le disposizioni della Legge n. 689/1981.

## **Art. 10 Disposizioni finali**

1. Per quanto non esplicitamente contenuto nel presente regolamento, le fonti normative sono rappresentate dalle disposizioni vigenti in materia di occupazione di suolo pubblico e di pubblica sicurezza.
2. Eventuali variazioni occorse alle normative cui il presente regolamento si riferisce ne comportano l'automatico adattamento, qualora non sia prevista alcuna discrezionalità

regolamentare da parte del Comune.

3. Il presente regolamento entra in vigore a far data dall'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione del Consiglio Comunale

# **REGOLAMENTO DEL MERCATINO DEL RIUSO**

## **INDICE**

ART. 1 – Disposizioni generali e riferimenti normativi

ART. 2 – Oggetto e finalità

ART. 3 – Istituzione dei mercatini

ART. 4 – Organizzazione

ART. 5 – Modalità di partecipazione

ART. 6 – Aree per lo svolgimento dei mercatini

ART. 7 – Ammissione degli oggetti

ART. 8 – Eventi speciali

ART. 9 – Sanzioni

ART. 10 – Disposizioni finali